

(N. 1656)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1956

Autorizzazione alla spesa di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le nuove derivazioni d'acqua a scopi irrigui del Piemonte, primeggia certamente il costruendo canale demaniale Regina Elena, sia per l'entità della derivazione dal fiume Ticino (70 metri cubi secondo), sia per la vastità dei comprensori interessati. Tale canale, infatti, ha lo scopo d'integrare le irrigazioni del Basso Novarese e della Lomellina, e di estendere i benefici della irrigazione stessa ad ampie zone dell'Alto Novarese, della Baraggia Vercellese e dell'Agro Torinese.

I lavori riguardanti il predetto canale, sebbene iniziati nel maggio 1942, hanno assunto pieno sviluppo soltanto nel dopoguerra, essendo rimasti sospesi dal 1943 al 1946.

A dare un'idea concreta di quanto fu fatto anteguerra e di quanto è stato fatto successivamente, valgono i seguenti dati riassuntivi:

nell'anteguerra furono eseguiti circa 300 metri della galleria di Motto d'Oneggio, mentre nel dopoguerra sono stati effettuati ingenti lavori interessanti tutta l'asta principale del canale per una lunghezza di 25 chilometri in cifra tonda — di cui m. 3.700 in galleria —, la sistemazione degli ultimi due tronchi del canale Cavour per renderli atti a convogliare la maggiore portata e costruzione del relativo scaricatore in Ticino; inoltre sono stati appaltati e quasi ultimati i lavori di prolungamento del canale Depretis-canale Vanoni, nonché le opere principali di ampliamento e di sistemazione dei maggiori diramatori (Alto Novarese, Quintino Sella, Vigevano, Pavia).

Ma perchè tutta la rete del canale Regina Elena, con i suoi diramatori e subdiramatori, possa entrare in esercizio, e l'agricoltura possa giovare del cospicuo apporto delle acque da

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esso convogliate (70 metri cubi secondo), è necessario provvedere a completare per lo meno parte delle opere previste per i suddetti canali e diramatori.

Trattasi in sostanza di un complesso di lavori che richiederà una spesa di lire un miliardo in cifra tonda, che, aggiunta a quella sinora sostenuta con i fondi all'uopo stanziati, raggiungerà la cospicua cifra di lire 10 miliardi, ben ammissibile ove si considerino i notevolissimi vantaggi che l'agricoltura ne trarrà, dato che delle nuove acque verranno a beneficiare circa 40.000 ettari di terreni attualmente asciutti o scarsamente irrigati.

Si avranno, poi, per l'Erario dei proventi diretti di rilevante entità costituiti dai nuovi

canoni di concessione delle acque derivabili mediante il canale Regina Elena, nonché dei vantaggi indiretti scaturenti dall'immane incrementazione del reddito imponibile.

Attesa la necessità di provvedere al più presto al raggiungimento degli scopi predetti, si rende indispensabile non interrompere i lavori in corso e dare pronto inizio agli altri riconosciuti indifferibili, ripartendo, in relazione alla specie di ciascuno di essi, la spesa relativa in due esercizi.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge per l'autorizzazione della spesa di lire un miliardo da ripartire in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena.

## Art. 2.

La somma di lire un miliardo di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

## Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.